

COMUNE DI CAPRIGLIO
IPOTESI ACCORDO ANNO 2020

Premesso che:

- Il presente contratto integrativo aziendale è sottoscritto ai sensi dell'art.45 del D.L. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che il CCNL Autonomie Locali attualmente in vigore è quello riferito al periodo 2016/2018 sottoscritto in data 21.05.2018, e che ad esso ed ai CCNL autonomie locali antecedenti occorre far riferimento per tutto quanto non previsto dal presente contratto integrativo aziendale;
- tale contratto avrà validità dal 1 gennaio dell'anno di riferimento e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno sino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale, a meno che una delle due parti non dia formale disdetta scritta almeno 3 mesi prima della naturale scadenza dello stesso contratto integrativo;
- la costituzione del fondo ed il suo utilizzo è determinato in sede di contrattazione aziendale di norma con cadenza annuale;
- nel caso in cui siano stipulate nuove intese a livello nazionale le parti si incontreranno per verificare il contenuto del presente contratto integrativo e, se è il caso, per il relativo adeguamento;
- Il presente CCI ha durata normativa triennale dal 01/01/2019 al 31/12/2021;
- Con cadenza annuale sono rinegoziati i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse possibilità di utilizzo;
- Nelle more della rinegoziazione dei criteri di riparto delle risorse, le parti concordano di ritenere valido quanto pattuito fino alla ridefinizione della nuova regolazione contrattuale.

Art. 1

Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili

1. La parte stabile del fondo è destinata a finanziare in via prioritaria gli istituti economici stabili individuati nell'art. 67, c. 1 del CCNL 2016-2018 e quindi:
 - progressioni economiche nella categoria;
 - indennità di comparto.
2. Le parti definiscono i criteri per ripartire sulle restanti somme, annualmente disponibili le quote da destinare agli istituti di cui al comma 2 dell'art. 68 del CCNL 2016-2018, fermo restando che le nuove progressioni economiche, comprensive del rateo di 13ma, devono essere finanziate esclusivamente da risorse stabili.
3. Confluiscono nel fondo le eventuali risorse residue di parte stabile non utilizzate negli anni precedenti.

Art. 2


Criteri per l'attribuzione delle risorse destinate all'organizzazione e alla performance

1. Le parti concordano che una percentuale significativa del fondo di cui all'art. 67, commi 2 e 3 del contratto sia destinata ad incentivare la performance individuale e organizzativa.
2. Eventuali risorse di parte stabile residue non utilizzate per altri istituti concorrono ad incrementare la percentuale destinata agli istituti variabili.
3. Le parti possono definire la correlazione tra gli importi dei premi individuali legati alla performance e particolari compensi che specifiche disposizioni di legge prevedono a favore del personale.
4. Le parti concordano altresì che una quota adeguata del fondo venga riservata al finanziamento di istituti relativi all'organizzazione e all'erogazione dei servizi.

Art. 3

Progressioni economiche

1. A norma dell'art. 16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999, la progressione economica orizzontale si realizza nel limite delle risorse disponibili nella parte stabile del fondo, che sono destinate a tale fine in sede di contrattazione decentrata integrativa;
2. Le parti danno preliminarmente atto che la disciplina integrativa dei criteri per le progressioni economiche orizzontali è stabilita nel rispetto dei principi di cui all'art. 23 del D.lgs n. 150/2009 smi ed all'art. 16 del CCNL 21 maggio 2018;
3. Le parti concordano di effettuare la progressione orizzontale in cat. B (da Cat. B7 a Cat. B8) a far tempo dal 01.12.2020.

VUABL  

Tra la Delegazione trattante di Parte Pubblica composta dalla Dott.ssa LO IACONO Maria e la Delegazione di Parte Sindacale composta dal Rappresentante Territoriale della UIL FPL Dott. CERRATO Sergio e dalla Sig.ra GAVELLO Maria Caterina componente la RSU, riunitesi in data 15.07.2020 per la stipula dell'ipotesi dell'accordo decentrato relativo all'anno 2020, in applicazione del CCNL 21.05.2018 e precedenti, si concorda e stipula quanto segue:

Il fondo per le risorse decentrate anno 2020 è così costituito:


Importo unico consolidato anno 2017 (Art. 67 c.1.CCNL 21/5/2018)	€	2.976,00
Rideterminazione stipendiali a seguito applicazione CCNL 2016/2018		90,4
Art.67 c.2 Lett.a - Incremento € 83,20 per ogni dip.in servizio al 31/12/2015 dal 2019	€	166,40
TOTALE RISORSE STABILI	€	3.232,80
CCNL 31/7/2009 art. 4 c. 2 (1% ms 2007)		
TOTALE RISORSE VARIABILI	€	-
TOTALE RISORSE DECENTRATE anno 2019	€	3.232,80

Il fondo per i finanziamenti per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività nell'anno 2020 verrà così distribuito:

Utilizzo delle risorse decentrate anno 2020	
DESCRIZIONE	IMPORTI (Euro)
Produttività/performance	€ -
CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.b (Progressioni)	€ 1.964,83
Indennità posizioni organizzative	€ 327,09
CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.g (sponsorizzazioni)	
CCNL 22/01/04 art.33 (indennità di comparto)	€ 940,88
Risorse disponibili dal	
Straordinario art.14 CCNL 1/4/99 - art.38 (code)	0
somma totale	€ 3.232,80

Letto, confermato e sottoscritto

PARTE PUBBLICA
(LO IACONO Dott.ssa Maria)



PARTE SINDACALE
UIL FPL ASTI
(CERRATO Dott. Sergio)

RSU Ente
(Sig.ra GAVELLO Maria Caterina)

